



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 16/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ DIGESSE S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “RETE 3”) PER LA VIOLAZIONE
DELL’ ART. 38, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO
31 LUGLIO 2005, N. 177**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. CALABRIA N. 1/2016)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’8 febbraio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la legge della Regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 402/03/CONS, del 12 novembre 2003, recante la delega al CO.RE.COM Calabria della funzione di “*Vigilanza del rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiofonica locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione televisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*”;

VISTO l’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, ai sensi del quale “*La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 10 ottobre 2016, il CO.RE.COM Calabria ha notificato l’atto di contestazione n. CONT. 1/16, adottato nella medesima data, alla società Digiesse S.p.A., con sede legale in via Aieta n. 17, Praia a Mare (CS), autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Rete 3*”, per aver superato i limiti di affollamento orario nelle seguenti giornate:

- 8 luglio 2016, ore 19-20;
- 9 luglio 2016, ore 9-10; 12-13;
- 11 luglio 2016, ore 17-18; 7-8;
- 14 luglio 2016, ore 7-8; 16-17;

in violazione dell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, ha inviato memorie giustificative, in data 28 ottobre 2016, nelle quali, ammettendo gli sforamenti contestati, ha dichiarato *“che sono stati causati da un mero errore di compilazione e calcolo della programmazione e non alla vendita dolosa di spazi pubblicitari in misura eccedente ai limiti preposti dalla legge; risulta evidente come il controllo interno periodico avvenuto nella settimana successiva abbia consentito di correggere l’errore..”*. Inoltre la società fa presente di non essere mai incorsa in violazioni della medesima fattispecie e pertanto chiede l’applicazione della sanzione al minimo edittale.

Il CO.RE.COM ha ritenuto di non accogliere le giustificazioni della società in quanto non sufficienti per escluderne la responsabilità dal rispetto della normativa ed ha proposto la sanzione per la violazione dell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 pari al minimo edittale.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il CO.RE.COM. Calabria ha inviato a questa Autorità, con nota n. 59215 del giorno 11 novembre 2016, la documentazione relativa al procedimento avviato nei confronti della società Digiesse S.p.A. a seguito del riscontro della violazione dell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05.

Considerata la natura obiettiva dell’illecito commesso, ai fini dell’accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all’effetto oggettivamente prodotto dalla programmazione televisiva contestata. La violazione della disposizione normativa sopra citata, tra l’altro, non contraddetta da dimostrazioni contrarie dalla parte, non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società stessa, in quanto sul servizio di media audiovisivo grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi televisivi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente. Non si ravvisa, nella vicenda contestata, la fattispecie dell’errore incolpevole sulla illiceità della condotta posta in essere dalla società Digiesse S.p.A., in quanto, dalla documentazione versata in atti, esso non risulta inevitabile, occorrendo a tal fine un fatto estraneo all’autore dell’infrazione - caso fortuito e forza maggiore - idoneo a ingenerare in quello la convinzione della liceità della propria condotta (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 26 agosto 2003 n. 12391, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228, Cass. 19 giugno 2009, n. 14515, Cass. 29 aprile 2010, n. 10366, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 03858/2014, Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 2010, n. 9306, Cons. Stato, sez. VI, 24 marzo 2011, n. 1813 e Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3353). Il riferimento, pertanto, al carattere non doloso della condotta tenuta dalla società non rileva, in quanto in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981, è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa; la norma, infatti, pone una presunzione di colpa in



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa non riscontrabile nella vicenda segnalata.

Questa Autorità, alla luce della documentazione versata in atti, accoglie la proposta del CO.RE.COM Calabria di sanzione per la violazione dall'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di affollamento pubblicitario deve ritenersi di lieve entità, poiché gli episodi sono avvenuti nell'arco di parte di una settimana di programmazione, e tale condotta non ha comportato significativi e indebiti vantaggi economici per la società agente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società si è limitata a dichiarare di essere incorsa in un errore materiale e di essere intervenuta, a seguito dell'effettuazione del controllo periodico e sistematico del sistema di trasmissione, all'individuazione e alla correzione dell'errore.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società in esame, che presenta condizioni economiche non positive, con un bilancio 2013 in perdita, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata pari al minimo edittale;

RITENUTO, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 4.132,00 (quattromilacentotren-



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

tadue/00), corrispondente al minimo edittale della sanzione, moltiplicato per le quattro giornate di programmazione secondo il principio del cumulo materiale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Digiesse S.p.A., cod. fisc. 02890750785, con sede legale in via Aieta n. 17, Praia a Mare (CS), autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Rete 3", di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all'art. 38, comma 9, d.lgs. n. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni con delibera n.16/17/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n.16/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi